

# ASSOCIAZIONE VOLONTARI ACLISTI

## Art. n° 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

*E' costituita in Ravenna, l'Associazione Volontari Aclisti (di seguito indicata Associazione), per la fruizione, promozione e divulgazione di Beni Culturali, Ambientali e del patrimonio Turistico, in data 22/03/1993, a norma della L. 11/08/1991 n° 266 ed iscritta nel Registro della Regione Emilia-Romagna, Decreto 778 del 25/06/1993 e Registro dell'Amministrazione Provincia di Ravenna.*

*Registrata all' Ufficio del Registro di Ravenna il 15/06/1993 al n°364.*

*Opera secondo le norme della Legislazione Nazionale e della Regione Emilia-Romagna in materia di Volontariato. Codice Fiscale: 92028610399. L'Associazione aderisce alle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) come da delibera del Consiglio Provinciale ACLI e dal Comitato Esecutivo delle ACLI Nazionali del 1993, utilizza le norme statutarie e i regolamenti delle Strutture di Base ACLI.*

*Potrà aderire e costituire UNITA' di BASE di Strutture del sistema ACLI (es. CTA; Lega Consumatori; US ACLI; FAP; ecc.), secondo le norme dei rispettivi statuti.*

*L'Associazione aderisce altresì: al Centro Nazionale del Volontariato di Lucca, all'Associazione PER GLI ALTRI - Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Ravenna, alla Consulta Ravennate delle Associazioni di Volontariato-Comune di Ravenna, e al Forum del Terzo Settore della Provincia di Ravenna. Potrà aderire altresì, anche, ad altri organismi aventi scopi e finalità analoghi ai propri.*

*L'Associazione, se richiesto adeguerà il proprio statuto e regolamento anche in relazione alla previste trasformazioni legislative e istituzionali.*

*L'Associazione ha sede legale presso la sede in Ravenna, Via Baccarini 66-68 (48121) e può aprire sedi Operativa ove lo ritiene necessario.*

*Ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.*

*L'Associazione, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.*

*Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà alla Presidenza del Consiglio, di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.*

*L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede legale alle ACLI e agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.*

## Art. 2 - SCOPI E FINALITÀ

*L'Associazione, condivide espressamente gli scopi e le finalità delle ACLI, che fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e dei cittadini e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona. Nella realizzazione dei suoi compiti delle A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) di cui condivide pienamente – ed espressamente accetta - gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale.*

*L'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come attività di esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dalla Presidenza di zona delle A.C.L.I., se istituita.*

*L'Associazione favorisce la libera informazione e circolazione delle idee, la libera espressione di partecipazione, la solidarietà e il pluralismo sociale e ideale. Potrà operare a livello Provinciale, Regionale; Nazionale, Internazionale, qualora si creino le condizioni operative di gestione di Convenzioni, ottenute anche tramite gare di appalto, nei limiti stabiliti dalla Legge. In tali circostanze, l'Associazione potrà aprire uffici o filiali anche temporanei nei luoghi in cui si rendano necessari.*

*Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione solidarietà e pluralismo iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, formative, motorie sportive e turistiche.*

*In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle A.C.L.I.*

L'**Associazione** ha per oggetto prevalente:

- 1)** La fruizione, valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio artistico, culturale e ambientale, degli eventi e del patrimonio turistico, in particolare: I beni riconosciuti dall'Unesco come patrimonio dell'Umanità, i beni museali, monumentali, ambientali, archeologici, librario e archivistico; l'assistenza al pubblico anche giovanile, sia per necessità di elevazione culturale che di studio e ricerca; la formazione didattica anche degli studenti; la diffusione della cultura e della sensibilità all'uso corretto dei Beni presenti negli ambiti sociali e territoriali sempre più vasti, gestendo direttamente o indirettamente anche servizi di funzionamento, accoglienza, fruizione e informazione adeguati agli scopi dell'**Associazione**.
- 2)** La promozione e l'attuazione di ricerche e documentazioni sia storiche che bibliografiche, nonché l'attuazione di opportune progettazioni intese allo sviluppo dei settori indicati.
- 3)** La tutela, il corretto comportamento dei fruitori, il recupero, il restauro anche di Beni Culturali, mediante l'applicazione di qualsiasi nuova tecnologia che si possa presentare utile allo scopo e l'intervento a fianco dei servizi della Protezione Civile in caso di calamità od evento straordinario. A tale scopo si costituirà, all'interno dell'**Associazione**, una sezione specifica che potrà operare anche in convenzione con altre organizzazioni, sia per stabilire programmi comuni di intervento, sia per l'utilizzo di attrezzature necessarie.
- 4)** La memorizzazione sistematica e la riproduzione, sotto qualsiasi forma consentita, dei risultati delle attività anche sui Beni Culturali e Ambientali, l'accesso con collegamenti telematici o la costituzione di banche dati ed elaborazioni che favoriscano la divulgazione, la conoscenza e la fruizione per fasce sociali sempre più vaste. Il tutto anche attraverso la costituzione di fondi originali e/o di riproduzione e l'organizzazione e la gestione pubblica di essi, sia in via diretta che per conto di terzi.
- 5)** La conduzione e la gestione di servizi o laboratori inerenti ai settori di attività, compresi mezzi di trasporto atti a favorire la mobilità dei turisti per la migliore fruizione dei Beni Visitabili presenti.
- 6)** La formazione e l'aggiornamento anche dei propri associati nelle figure di tecnici, animatori, sorveglianti, accompagnatori, guide non professionali o hostess anche mediante corsi, stage, convegni, incontri di studio, sia locali, nazionali che internazionali, con particolare riferimento ai servizi di comunicazione, informazione, accoglienza e ospitalità.
- 7)** Visite culturali e di studio a carattere nazionale od internazionale tramite scambi, soggiorni, stage, viaggi e gite.
- 8)** La produzione e la vendita di materiali che promuovano la divulgazione e la migliore fruizione dei Beni Culturali e Ambientali in generale.
- 9)** La Progettazione e realizzazione di programmi per giovani, adulti, famiglie, anche per gli Emiliano-Romagnoli, in collaborazione con Enti, Consulte e Organizzazioni di Interscambio
- 10)** Lo sviluppo di ogni forma di risparmio anche fra i soci ed i loro familiari nelle forme e nei modi più opportuni tendenti a facilitare la programmazione delle iniziative dell'**Associazione**.
- 11)** L'**Associazione**, si avvale, in forza della rete delle ACLI, della collaborazione delle imprese e dei servizi promossi dalle stesse, nel rispetto delle disposizioni dei loro statuti, aderendo nelle forme previste o stipulando apposite convenzioni.

### **Art. 3 – ATTIVITÀ**

L'**Associazione** può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi statutari.

A tale fine, in particolare, l'**Associazione** può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'**Associazione** si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, applicando le norme di legge.

#### **Art. 4 – SOCI**

Possono aderire ed iscriversi all'**Associazione** tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nel Movimento Aclista ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e relativo Regolamento.

L'**Associazione** garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'**Associazione**.

Gli associati si distinguono in diverse categorie:

a) **Soci Ordinari**, possono essere tutti i cittadini che ne facciano richiesta, che non presentino ostative di Legge, che accettino le norme del presente Statuto e che siano stati accettati per deliberazione del Consiglio di Presidenza ed in regola con il versamento delle quote annuali di iscrizione.

b) **Soci del Comitato Scientifico**, nominati dal Consiglio di Presidenza devono avere le seguenti caratteristiche: persone del mondo accademico e della cultura la cui presenza spontanea nell'**Associazione** risulti atta ad elevare la qualità e l'immagine del sodalizio.

c) **Soci Sovventori dell'Associazione**, senza diritto di voto, che intendono collaborare o contribuire a realizzare progetti finalizzati agli scopi dell'Associazione, con o senza personalità giuridica, che ne facciano richiesta al Consiglio di Presidenza. La classificazione degli aderenti in diverse categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

I soci prestano la loro opera in modo spontaneo, personale e gratuito fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque entro i limiti previsti dalla legge e preventivamente autorizzati dal Consiglio di Presidenza.

Ogni forma di rapporto economico con l'**Associazione** derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio, eventuali deroghe devono essere motivate e deliberate dagli organi amministrativi dell'**Associazione**.

#### **Articolo n. 5 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a soci avviene tramite richiesta scritta dell'interessato al Comitato di Presidenza, il quale decide l'accettazione e successiva emissione della tessera ACLI. I soci sono tenuti a versare la quota associativa, il cui ammontare verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Presidenza.

Le eventuali reiezioni devono essere motivate. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabili.

La qualità di socio si perde per: recesso; esclusione; decesso

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza per:

- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'**Associazione**;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **Articolo n. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- a versare la quota associativa, tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione;

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'**Associazione**;

- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative, se maggiorenni;

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'**Associazione**. Il diritto - dovere di partecipare all'assemblea ed il diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno; l'associato può farsi rappresentare da un altro associato, purché non investito di alcuna carica sociale, nelle assemblee dei Soci. Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni.

#### **Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'**Associazione**, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. a cui l'Associazione è affiliata;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa.
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

E' espressamente consentito la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'**Associazione** da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate alle ACLI purché in possesso di regolare tessera ACLI.

Anche ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione alle A.C.L.I., i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I.

#### **Art.8 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno del presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle ACLI.

Per quanto riguarda le modalità procedurali afferenti l'esame della domanda e l'iscrizione del socio all'**Associazione** si rinvia, agli articoli statutari specifici.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

#### **Art. 9 - ESCLUSIONE DEL SOCIO**

La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.

Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate dal vigente Statuto.

La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

Ferme restando le previsioni dello Statuto delle A.C.L.I., la Misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti ACLI a cui l'Associazione è affiliata;
- b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione, in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio di Presidenza.

In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'**Associazione**, degli altri associati e dei terzi, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Presidenza;
- Il Presidente.
- I Vici Presidenti
- Sindaci revisori
- Il Collegio dei Proviviri

## **Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività ordinaria e straordinaria dell'**Associazione** ed è convocata dal Presidente previa decisione del Comitato di Presidenza.

La convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima della data prevista, con i mezzi di comunicazione che diano la garanzia del ricevimento dell'avviso da parte del socio ( Avviso presso la sede, lettera postale, posta elettronica, SMS, ecc.).

E' composta da tutti i soci dell'associazione, regolarmente iscritti secondo le norme statutarie, ed è retta dal principio del voto singolo, è ammessa anche tramite una sola delega trasferita dal socio impedito a partecipare per ad altro socio e che non ricopra cariche sociali.

Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.

In relazione all'attività dell'Assemblea in generale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di esercizio del voto, nonché alla modalità di comunicazione ai soci delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche al presente Statuto, alle specifiche disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I.

Viene espressamente convenuto che per le modifiche statutarie le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, a distanza di 24 ore, la deliberazione è valida se è presente almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. In ogni caso L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea e di trarne copia.

## **Art 12 –IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 componenti.

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Presidente, determina il numero di componenti del Comitato di Presidenza e procede alla loro elezione.

La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina.

In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.

In relazione all'attività del Consiglio di Presidenza in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, alle modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e alle norme statutarie ACLI.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio di Presidenza:

- a)** compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b)** redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c)** redigere e presentare all'Assemblea il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;

Il Consiglio di Presidenza affiderà ai Componenti incarichi o deleghe di gestione, previa definizione e limiti, per migliorare l'efficienza dell'**Associazione**.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta.

I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

### **Art 13 – PRESIDENTE**

*Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.*

*Il Presidente, viene eletto dal Comitato di Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto.*

*Il Consiglio di Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione e della Segreteria.*

*In relazione all'attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, alle norme statutarie ACLI.*

*E' possibile la nomina di un Presidente Onorario dell'Associazione che viene proposto all'Assemblea dal Consiglio di Presidenza e scelto fra i soci che abbiano contribuito alla crescita e sviluppo dell'Associazione.*

### **Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE**

*L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:*

**a)** quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;

**b)** eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

**d)** contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

**e)** entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

**f)** proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

**g)** erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

**h)** entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

*L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.*

### **Art 15 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO**

*L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dalla Presidenza e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.*

*L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.*

*L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.*

### **Art 16 – SCIOGLIMENTO**

*L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.*

*In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.*

*È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.*

### **Art. 17 CONTROVERSIE**

*Tutte le eventuali controversie tra associati riguardanti il rapporto associativo nonché tra l'associazione e/o suoi organi saranno sottoposti, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'assemblea.*

#### **Art. 18 RINVIO**

*Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni dei Vigenti Statuto e Regolamenti delle A.C.L.I. Da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative – anche di carattere regionale - e regolamentari in materia*

#### **Art. 19 REGOLAMENTO**

*Il Consiglio di Presidenza, predisporrà l'aggiornamento dell'attuale Regolamento, in relazione alle modifiche apportate allo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.*

*IL PRESENTE STATUTO è STATO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL **12 Settembre 2014** ed è ENTRATO IN VIGORE IMMEDIATAMENTE.*

**Registrato a Ravenna il 16 Settembre 2014 al n° 3792 sene 3 /esente.**